

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G14713 del 16/11/2018

Proposta n. 18548 del 12/11/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Richiesta autorizzazione operazioni di triturazione materiali (R5)", Comune di Zagarolo (RM), località Fontana della Prata 7 Proponente: TANNINGHER GIUSEPPE (Ditta individuale) Registro elenco progetti n. 49/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Richiesta autorizzazione operazioni di triturazione materiali (R5)", Comune di Zagarolo (RM), località Fontana della Prata 7
Proponente: TANNINGHER GIUSEPPE (Ditta individuale)
Registro elenco progetti n. 49/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 24/08/2018, acquisita con prot.n. 519805 del 29/08/2018, con la quale la proponente TANNINGHER GIUSEPPE (Ditta individuale), ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Richiesta autorizzazione operazioni di triturazione materiali (R5)", Comune di Zagarolo (RM), località Fontana della Prata 7, ai fini degli adempimenti previsti per

l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

quadro progettuale:

- il progetto riguarda un'attività esistente autorizzata in procedura ordinaria per la gestione di 17.250 t/a di rifiuti inerti tramite operazione R13 nel Comune di Zagarolo in località Via Fontana della Prata 7;
- l'area di progetto ha un'estensione complessiva di circa 4310 m², delle quali circa 24 m² di superfici coperte, le aree esterne, risultano parzialmente pavimentate con asfalto, le restanti parti risultano in stabilizzato;
- le quantità attualmente gestibili dall'impianto riportate nell'autorizzazione ex art. 208 sono di 240 t/g ed annuali 17.250 t;
- la documentazione evidenzia anche che l'impianto è in fase di costruzione;
- la proposta progettuale, come evidenziato nello studio ambientale e rispettive planimetrie, prevede:
 - o il recupero in R5 di 16.400 t/a di rifiuti non pericolosi individuati dai codici CER 170101, 170107, 170504, 170508 e 170904;
 - o l'inserimento di una pesa in corrispondenza dell'ingresso su via Fontana della Prata;
 - o la delimitazione di cinque aree per i codici CER 170802, 170405, 170407, 170402 e 170401;
 - o l'individuazione di un'area di scarico con sistema di abbattimento ad umido;
 - o l'inserimento di un impianto mobile di frantumazione con capacità di produzione massima di 200 t/h;
- dalle planimetrie progettuali si evince che l'impianto presenta due ingressi su lati opposti, uno da via Apollaria l'altro da via Fontana della Prata;

quadro ambientale:

- lo studio preliminare non ha adeguatamente descritto e analizzato le componenti ambientali (atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico e fauna e flora, ecosistema, paesaggio e salute pubblica) così come non ha trattato il cumulo con altri impianti e l'utilizzo di risorse ambientali;
- per quanto concerne l'analisi degli impatti sulle componenti ambientali, il proponente dichiara di aver utilizzato uno specifico metodo per la valutazione dell'impatto ambientale con l'attribuzione di valori non meglio suffragati da adeguate caratterizzazioni delle stesse componenti, rilevando comunque che "tutte le attività descritte non sembrano produrre significativi impatti sulle componenti ambientali analizzate";
- per la componente atmosfera, in particolare per quanto concerne l'elaborato relativo alle emissioni diffuse, questa oltre alle previste emissioni diffuse derivate dalle attività di movimentazione, operazioni meccaniche di selezione, frantumazione e vagliatura, non ha valutato le emissioni provenienti dal traffico veicolare indotto;
- il suddetto studio sulle emissioni in atmosfera non ha, inoltre, fatto alcun riferimento al Piano Regionale della Qualità dell'Aria;
- per quanto concerne l'ambiente idrico nello studio ambientale si cita la presenza nelle vicinanze del sito di un corso d'acqua e l'esistenza di una sorgente non meglio individuati, l'impianto, inoltre, risulterebbe compreso nella zona di protezione che interessa l'intero territorio comunale;
- per quanto concerne la componente fauna e flora, il proponente non ha utilizzato come strumento di analisi il sistema Informativo Geografico della Città Metropolitana di Roma Capitale, sulla base del quale dichiara di non riscontrare particolari criticità, nel contempo

ha evidenziato la presenza di formazioni naturali per una piccola zona nelle vicinanze a circa 400 metri, una vasta zona verde con presenza di formazioni forestali nell'area circostante l'impianto, la presenza di aree e zone agricole utilizzate per la coltivazione e rispondenti a varie tipologie di coltivazioni nei dintorni dell'impianto e una piccola zona verde con presenza di macchie sempreverdi nell'area circostante l'impianto;

- la componente paesaggistica non è stata trattata nello studio ambientale, si rileva unicamente un inquadramento nell'ambito del PTPR e una relazione urbanistica che riporta esclusivamente informazioni localizzative, catastali e della Società, senza alcuna analisi del contesto urbanistico e paesistico;
- per quanto concerne la componente rumore non è stata effettuata rispetto all'attività dell'impianto mobile in progetto per cui non è possibile escludere possibili eventuali impatti negativi in considerazione della presenza di recettori limitrofi;
- la componente salute pubblica non è stata valutata, considerando che sono presenti a circa 50 m in linea d'aria le prime abitazioni di tipo civile e la tipologia di attività potrebbe presentare criticità riconducibili alle componenti rumore e atmosfera;
- per quanto concerne il rischio incidenti, aspetto non considerato nello studio ambientale, l'elaborato documento di valutazione dei rischi per l'igiene e la salute dei luoghi di lavoro non risulta aggiornato all'attività richiesta dal progetto con l'implementazione di un impianto mobile per svolgere operazioni di trattamento di rifiuti in R5;

quadro programmatico:

- con riferimento al P.R.G., il certificato di destinazione urbanistico allegato alla documentazione progettuale datato 27/05/2016 riporta che il terreno sito in catasto al foglio n°30, particelle 286, 287, 288, 290, 365 e 627, è classificato come zona E di valorizzazione delle attività agricole e di tutela del paesaggio agrario;
- il proponente nel contempo evidenzia che:
 - o con Delibera n. 40 del 10/05/2017 del Consiglio Comunale di Zagarolo è stato rilasciato il parere favorevole alla variante urbanistica per la trasformazione delle particelle suddette da zona E (agricola), a zona D (produttiva) sottozona D 4.6;
 - o l'autorizzazione ex art. 208 di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 297 del 01/02/2018 della Città Metropolitana che l'area identificata al foglio catastale n. 30 assume la destinazione urbanistica di zona D-produttiva, sottozona D4.6 per la durata dell'autorizzazione e che alla cessazione dell'attività l'area riassumerà la destinazione urbanistica E agricola;
- con riferimento al P.T.P.R., parte dell'area interessata dal progetto interferisce con la fascia di rispetto "Linee archeologiche" individuata nella Tavola B mentre secondo la tavola A l'impianto ricade nel Paesaggio naturale di continuità e non, come evidenziato dal proponente e nel CDU rilasciato dal Comune di Zagarolo con prot.n. 14606 del 27/05/2016, come Paesaggio agrario di continuità (marginalmente l'area di progetto appare essere lambita anche dal Paesaggio naturale);
- per il Paesaggio naturale di continuità la localizzazione dell'impianto risulterebbe incoerente con le indicazioni contenute nella Tabella B nelle Norme del PTPR;
- il proponente, per quanto riguarda il P.T.P.G., ha evidenziato che l'impianto risulta compreso nella REP nelle aree destinate a "Terreno Agricolo" e nel "Territorio Agricolo"; nel contempo, secondo la Tavola TP2 l'area di progetto risulterebbe interferire con le aree di connessione primaria;
- le N.A. del PTPG, con riferimento alle aree di connessione primaria, evidenziano quanto segue:
 - o "Le aree di connessione primaria comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale, seminaturale e agricolo, il reticolo idrografico, le aree di rispetto dei fiumi, dei laghi e della fascia costiera e i sistemi forestali";

- nelle aree di connessione primaria della REP, secondo l'art. 28 comma 3, sono consentiti interventi di riqualificazione/recupero ambientale e di qualificazione e valorizzazione;
- l'area dell'impianto ricade nell'unità dei Monti Prenestini in cui si prevede di "conservare il livello di naturalità diffusa evidenziato dalla connessione primaria a scala di paesaggio (prevalgono le formazioni forestali) a contatto tra questa UTA e quella dei Monti Simbruini";
- tutto il territorio del Comune di Zagarolo risulta gravato da vincolo sismico;
- lo studio ambientale non ha considerato i seguenti Piani: P.T.P., tavola C del P.T.P.R., P.R.T.A., P.R.Q.A., Vincolo idrogeologico e il Piano di Gestione dei Rifiuti;
- l'impianto non interferisce con aree interessate da aree a rischio frana o inondazione, né aree naturali protette;
- con riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti l'impianto presenta:
 - per quanto concerne gli aspetti territoriali, un fattore di attenzione progettuale per l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano essendo presenti abitazioni sparse a meno di 50 metri in linea d'aria dallo stesso ed il centro urbano del Comune di Zagarolo a circa 650 metri;
 - per gli aspetti ambientali:
 - fattore escludente condizionate, in quanto l'area dell'impianto interessa un vincolo paesaggistico (zone di interesse archeologico);
 - fattore di attenzione progettuale in quanto l'impianto si trova nelle adiacenze di un'area con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico (zona interessata dal vincolo ministeriale "Beni d'insieme" Zagarolo - abitato e zone circostanti);

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rinviare il progetto "Richiesta autorizzazione operazioni di triturazione materiali (R5)", Comune di Zagarolo (RM), località Fontana della Prata 7, proponente TANNINGHER GIUSEPPE (Ditta individuale), a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Zagarolo, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini